

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della seduta del
Consiglio Comunale

del 20 MAGGIO 2014
ad ore 20.30

Il giorno **VENTI** del mese di **MAGGIO** dell'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione (avviso di convocazione prot. 6260 dd. 13.05.2014).

Presenti n. 18 Consiglieri, signori:

1. LEONARDI LORENZO Presidente del Consiglio comunale
2. GOTTARDI MATTIA Sindaco
3. ANTOLINI EUGENIO Vice Sindaco
4. FAILONI MARIO Assessore
5. GIRARDINI MIRELLA Assessore
6. SALVATERRA FRANCESCO Assessore
7. SCALFI LUCA Assessore
8. ZAMBONI ROBERTO Assessore
9. ANTOLINI ROBERTO.....Consigliere
10. ARMANI ALBERTO Consigliere
11. BALLARDINI CARLO Consigliere
12. BALLARDINI GIOVANNI Consigliere
13. BONOMI ARRIGO Consigliere
14. MORSELLINO ANDREA.....Consigliere
15. MARANER ADRIANO Consigliere
16. SCANDOLARI GIOVANNA Consigliere
17. OSS MICHELE.....Consigliere
18. PELLEGRINI MASSIMO.....Consigliere

Assenti giustificati le signore:

Ferrari Manuela, Giacomuzzi M. Emanuela.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lorenzo Leonardi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 20 maggio 2014

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale seduta precedente (dd. 16 aprile 2014).
2. Eventuali domande di attualità.
3. Interpellanza dd. 05.05.2014 del Consigliere Adriano Maraner relativa alla lottizzazione dell'area ex Armani e connessa convenzione.
4. Ratifica deliberazione giunta n. 91/2014 dd. 06.05.2014 avente ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio 2014 (1° provvedimento) – urgente".
5. Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2013.
6. Esame ed approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013.
7. Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale identificata dalla p.f. 3915/1 in C.C. Tione I^ Parte – loc. Maftina. Approvazione progetto.
8. Approvazione della variante al piano di lottizzazione del comparto 5 in C.C. Tione I^ Parte, località Pispont.
9. Approvazione con modifiche del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc).
10. Tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Nuova determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2014.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione del verbale seduta precedente (dd. 16 aprile 2014).

Il Presidente apre la seduta: nomina scrutatori i Consiglieri Ballardini Carlo e Maraner Adriano.

Si approva il verbale della seduta del 16 aprile 2014.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

E' pervenuta una domanda di attualità da parte del Consigliere Maraner circa il disturbo della quiete pubblica di un esercizio pubblico di Via Durone a Tione. Il Consigliere Maraner dà lettura della stessa, allegata a verbale.

Specifica che questi incivili parcheggiavano su un lato della strada su cui c'era divieto e sono stati multati, poi l'Amministrazione ha tolto il divieto di parcheggio, premiando questi personaggi, per questo si complimenta.

Il Sindaco ringrazia per i complimenti. Spiega che ha ritenuto di togliere il divieto notturno di parcheggio in quanto il divieto era collegato all'utilizzo delle Scuole. Risolta la questione del carico-scarico studenti era assurdo che permanesse un divieto che andava solo a danneggiare l'unica attività economica lì presente. Per quanto riguarda le altre domande, le risposte possono essere svariate e si può rispondere che in caso di disturbo si può contattare la Polizia Locale al numero 0465/343185, che ha il trasferimento di chiamata su chi è in servizio e quindi ci sarà risposta.

Il Consigliere Maraner dice di aver chiamato quel numero senza aver avuto risposta.

Il Sindaco risponde che può darsi ci siano stati dei problemi nel poter rispondere e in questi casi si chiamano i centralini. Per il resto evidenzia che la domanda pare più una questione personale, da vicino, non da Consigliere.

Il Consigliere Maraner afferma che lui è un vicino e anche un Consigliere, trova che il Sindaco poteva risparmiarsi questa battuta.

Il Sindaco risponde che anche lui poteva risparmiarsi le congratulazioni.



Gruppo consiliare
PROGETTO COMUNE
Tione di Trento



Oggetto: domanda di attualità ai sensi dell'art.67/bis del Regolamento interno del Consiglio Comunale di Tione di Trento concernente episodi il disturbo della quiete pubblica di un pubblico esercizio in via Durone a Tione.

Al Sindaco del comune di
Tione di Trento

Nella serata di sabato 17 maggio, presso un pubblico esercizio di via Durone, zona Centro Scolastico, si sono verificati episodi di insopportabile disturbo della quiete pubblica dovuta all'emissione di musica ad altissimo volume, percepibile a centinaia di metri di distanza. La musica e gli schiamazzi dei clienti dell'esercizio si sono protratti per ore; solo l'intervento dei carabinieri, sollecitati dai vicini, ha posto parzialmente fine a questo grandissimo, incivile sopruso verso i cittadini che in quella zona abitano e che, come tutti gli altri abitanti di Tione, hanno il sacrosanto diritto di non essere così barbaramente vessati nella quiete delle loro abitazioni. Per altro, il fatto non è episodio isolato, si ripete spesso, soprattutto nei fine settimana, ed ha dei trascorsi che risalgono alla fine degli anni novanta e che gli abitanti della zona speravano fossero finiti con il cambio di gestione; purtroppo non è così.

Premesso questo, sono a chiedere quanto segue:

- Cosa intende fare l'amministrazione comunale per porre fine ai pesanti disagi e al grande stress patito dagli abitanti della zona provocati da questi inqualificabili e non più sopportabili comportamenti che, tra il resto, includono anche episodi di danneggiamento alle proprietà dei vicini?
- Non ritiene l'amministrazione che situazioni di questo tipo violino il Regolamento di Polizia Urbana, di cui è dotato il comune di Tione, e la legislazione provinciale in materia di "provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico" ?
- Quale è la disponibilità, quali gli orari e quali recapiti sono a disposizione dei cittadini, per chiamate di intervento della Polizia Locale volti a verificare e reprimere episodi di questo tipo?
- Quali provvedimenti intende adottare l'amministrazione per eliminare i disagi ai vicini residenti dovuti, spesso, al parcheggio selvaggio dei clienti del suddetto esercizio pubblico, impedendo o ostacolando l'accesso con i propri automezzi alle loro abitazioni? Ritiene in tal senso ragionevole la recente decisione dell'amministrazione di limitare il divieto di parcheggio, su uno dei due lati della carreggiata, alle sole ore diurne (per altro quotidianamente non rispettato), lasciando campo libero a comportamenti scorretti nelle ore notturne costringendo i pedoni a camminare al centro della carreggiata con gli intuibili pericoli ?

Cons. Adriano Maraner

Tione di Trento, 18 maggio 2014

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza dd. 05.05.2014 del Consigliere Adriano Maraner relativa alla lottizzazione dell'area ex Armani e connessa convenzione.

Il Consigliere Maraner dà lettura dell'interpellanza, allegata a verbale.

L'Assessore Failoni risponde che l'esercizio di vicinato è stato attivato con segnalazione del dicembre 2012, per il settore non alimentare e la cessazione è stata segnalata nel dicembre 2013.

L'Assessore Scalfi risponde che i parcheggi sono stati realizzati e ceduti al Comune. Sono segnalati con apposito cartello, che si vede dall'interno dove effettivamente sono. Comunque sono segnalati.

Per la spesa Eurospar ha speso sui 300.000,00 €, il Comune sui 120.000,00 €. Per quanto riguarda la soddisfazione: si è tenuto qui a Tione un esercizio importante, si è sistemata l'uscita nord dell'abitato ed inoltre i dipendenti del Despar sono passati da 20 a 34. 14 persone in più che lavorano. Per questo motivo l'Amministrazione è soddisfatta.

Il Consigliere Maraner chiede se non hanno riscontrato i disagi della popolazione che si deve spostare.

L'Assessore Scalfi risponde che si è liberato il centro da pericoli e disagi relativi a camion e automobili, non vede che disagi ci siano.

Il Consigliere Maraner afferma che ci sono disagi per chi si deve spostare. Inoltre la questione del negozio di vicinato è stata un inganno anche se previsto dalla legge.

L'Assessore Failoni risponde che il Consigliere si è già risposto da solo, quello che è stato fatto è permesso dalla legge.



Gruppo consiliare
PROGETTO COMUNE
Tione di Trento



Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'art. 65 del Regolamento interno del Consiglio Comunale di Tione di Trento relativa alla lottizzazione dell'area ex Armani e connessa convenzione.

Al Sindaco del comune di
Tione di Trento

Nel gennaio 2012 il Consiglio comunale di Tione, con voto positivo della sola maggioranza che in perfetta incoerenza con la sua precedente posizione circa l'operazione, approvò il progetto di lottizzazione dell'area "Armani", ubicata nella parte terminale di via Pinzolo.

Quel progetto prevedeva la realizzazione di una grande superficie di vendita, o meglio, in ottemperanza alla normativa provinciale in materia di commercio, al trasferimento in quell'area di una grande superficie di vendita, già presente ed attiva nell'abitato di Tione; contestualmente era pure prevista la realizzazione di un negozio di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100 mq.

Dal momento che quest'ultimo negozio fosse previsto con una superficie di vendita di soli 10 mq la dice lunga sulle reali intenzioni della ditta lottizzante e sull'assenso sospetto dell'amministrazione comunale di Tione. Che questo negozio di vicinato sia mai stato concretamente attivato credo che nessun tionesese sia in grado di confermare.

Con la lottizzazione citata fu stipolata una convenzione che prevedeva, a carico della ditta lottizzante, la realizzazione di un parcheggio pubblico con dieci posti macchina e una rotatoria proprio all'ingresso dell'area in questione in grado di smistare il traffico veicolare all'accesso nord dell'abitato di Tione. Per questa rotatoria restava a carico della ditta lottizzante la parte muraria, con le canalizzazioni sottosuolo, e le finiture di superficie, mentre al Comune spettavano l'impianto di illuminazione e gli arredi delle aiuole. Tutte le opere previste in convenzione sono state portate a termine celermente in pochi mesi.

Ora, a distanza di due anni abbondanti da quella deliberazione, sorgono spontanee alcune domande che qui rivolgo all'amministrazione comunale:

- risulta all'amministrazione comunale che il negozio di vicinato sia mai stato attivato, e se sì, lo è anche attualmente?
- è nota all'amministrazione comunale la tabella merceologica attivata presso quel negozio?

- l'area del parcheggio pubblico è stata inserita nell'elenco del patrimonio immobiliare comunale? Se sì, con spese burocratiche a carico di chi?
- come mai non è ancora presente nessun tipo di segnaletica sia verticale che orizzontale che indichi la presenza del parcheggio pubblico?
- quanto è il costo finale della rotatoria a carico della ditta lottizzante e quanto a carico del comune?
- ad operazione conclusa, l'amministrazione comunale si ritiene ancora convinta di avere agito per il bene della comunità tionesa visto che lo spostamento del supermercato in quella posizione ha prodotto notevoli disagi ai cittadini e desertificato buona parte del viale centrale con ripercussioni negative sulle attività economiche (commerciali ed altro) in atto in quell'area?

Cons. Adriano Maraner



Tione di Trento, 5 maggio 2014

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 17/2014 dd. 20.05.2014

OGGETTO: Ratifica deliberazione giunta n. 91/2014 dd. 06.05.2014 avente ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio 2014 (1° provvedimento) – urgente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione giunta n. 91/2014 dd. 06.05.2014, avente ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza del Bilancio annuale per l'esercizio 2014 - (1° provvedimento) - Urgente", assunta dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale, per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, integralmente richiamata e allegata in copia alla presente deliberazione per quanto riguarda i prospetti relativi alle maggiori entrate e maggiori spese, che pareggiano nell'importo di € 77.528,00.=.

Accertate le motivazioni di urgenza che hanno giustificato l'assunzione del provvedimento da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale.

Atteso che trattasi del primo provvedimento di variazione di bilancio adottato dalla Giunta comunale in via d'urgenza relativo all'esercizio finanziario 2014.

Riconosciuta la necessità di ratificare il provvedimento giuntale in narrativa ai sensi del citato art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 6 comma 4 D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e dato atto che è rispettato il termine di 60 giorni per la stessa.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare conclusione alla relativa pratica.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico –amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Mediante votazione palese espressa per alzata di mano il cui esito ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti	n. 18
- voti favorevoli	n. 14
- voti contrari	n. zero
- astenuti	n. 4 (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari)

accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente eletti;

delibera

1. di **ratificare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 6 comma 4 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, la deliberazione giuntale n. 91/2014 dd. 06.05.2014, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, avente come oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza del Bilancio annuale per l'esercizio 2014 (1° provvedimento) - Urgente", variazioni che pareggiano nell'importo di € 77.528,00.=, originati da maggiori entrate e maggiori spese, come da prospetti relativi allegati in copia alla presente.
2. di **dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, viene dichiarata, con n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e viene pubblicata all'albo per dieci giorni consecutivi.
3. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010.

Punto 4 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Si tratta di recepire i contributi della Comunità per i parchi giochi così da poter procedere celermente visti i lavori in corso a Parco Saletti.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 18/2014 dd. 20.05.2014

OGGETTO: Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si assenta il Consigliere Roberto Antolini.

Rilevato che l'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento ha trasmesso il bilancio di esercizio relativo all'anno 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 31 marzo 2014.

Accertato che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, il bilancio di esercizio della stessa è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Rilevato ancora che il documento contabile è stato positivamente revisionato dalla Società di Revisione Trevor Srl di Trento, la quale ha rilasciato in data 4 aprile 2014 apposita Relazione di revisione e certificazione sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013.

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e dato atto che il bilancio è stato redatto in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Viste le risultanze finali riportate nel Bilancio consuntivo al 31.12.2013 che vengono di seguito riassunte:

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2013

Totale Attività		€ 14.708.741,00
Patrimonio netto di cui:	€ 5.878.385,00	
1.Capitale di Dotazione	€ 4.009.728,00	
2.Utile dell'Esercizio	€ 572.467,00	
3. Altro (Riserva Legale e riserve statutarie)	€ 1.296.190,00	
Altre Passività	€ 8.830.356,00	
Totale Passività		€ 14.708.741,00

CONTO ECONOMICO 2013

	ENERGIA €	ACQUA €	GAS €	ALTRE ATTIVITA' €	TOTALE €
valore della produzione	3.093.257,00	431.002,00	1.659.681,00	406.550,00	5.590.490,00
Costi della produzione	2.480.337,00	358.643,00	1.469.798,00	585.409,00	4.894.187,00
Differenza tra valore e	612.920,00	72.359,00	189.883,00	-178.859,00	696.303,00

costi della produzione					
Proventi e oneri finanziari	-55.575,00	-6.196,00	-27.850,00	-4.479,00	-94.100,00
Rettifica di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Proventi e oneri straordinari	234.296,00	4.580,00	2.011,00	4.150,00	245.037,00
Risultato prima delle imposte	791.641,00	70.743,00	164.044,00	-179.188,00	847.240,00
Imposte sul reddito d'esercizio	253.732,00	21.381,00	51.232,00	- 51.572,00	274.773,00
Utile o perdita d'esercizio	537.909,00	49.362,00	112.812,00	- 127.616,00	572.467,00

Esaminata la relazione sul Bilancio consuntivo 2013 elaborata dal Revisore dei Conti di ASM dott.ssa Marina Alberti, nominata dal Sindaco con provvedimento dd. 31.03.2012.

Sentiti i vari interventi dei Consiglieri, di cui a verbale.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto l'art. 41 del Regolamento interno del Consiglio comunale.

Con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Maraner, Oss, Pellegrini e Scnadolari), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di approvare** il bilancio consuntivo dell'esercizio 2013 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, nelle risultanze finali di seguito riprodotte:
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2013

Totale Attività		€ 14.708.741,00
Patrimonio netto di cui:	€ 5.878.385,00	
1.Capitale di Dotazione	€ 4.009.728,00	
2.Utile dell'Esercizio	€ 572.467,00	
3. Altro (Riserva Legale e riserve statutarie)	€ 1.296.190,00	
Altre Passività	€ 8.830.356,00	
Totale Passività		€ 14.708.741,00

CONTO ECONOMICO 2013

	ENERGIA €	ACQUA €	GAS €	ALTRE ATTIVITA' €	TOTALE €
valore della produzione	3.093.257,00	431.002,00	1.659.681,00	406.550,00	5.590.490,00
Costi della produzione	2.480.337,00	358.643,00	1.469.798,00	585.409,00	4.894.187,00
Differenza tra valore e costi della produzione	612.920,00	72.359,00	189.883,00	-178.859,00	696.303,00
Proventi e oneri finanziari	-55.575,00	-6.196,00	-27.850,00	-4.479,00	-94.100,00
Rettifica di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Proventi e oneri straordinari	234.296,00	4.580,00	2.011,00	4.150,00	245.037,00
Risultato prima delle imposte	791.641,00	70.743,00	164.044,00	-179.188,00	847.240,00
Imposte sul reddito d'esercizio	253.732,00	21.381,00	51.232,00	- 51.572,00	274.773,00
Utile o perdita d'esercizio	537.909,00	49.362,00	112.812,00	- 127.616,00	572.467,00

2. **Di procedere** agli atti esecutivi della presente per quanto necessario.

3. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del

TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

4. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 5 all'O.d.G.

INTERVENTI

Si assenta il Consigliere Roberto Antolini, che in quanto ex Consigliere di ASM ne ha approvato il Bilancio.

Il Presidente Leonardi invita il Presidente ed il Direttore di ASM a prendere la parola per relazionare.

Relaziona il Presidente di ASM che dà illustrazione del bilancio consuntivo 2013; con l'ausilio del dipendente di ASM sig. Panelatti vengono proiettati i dati.

Il Presidente Tonezzer dà lettura di "Notizie sulla Gestione"; interviene quindi il Direttore che fornisce alcune spiegazioni ulteriori, in particolare sull'utile che essendo stato caratterizzato da entrate relative anche al 2012 (entrate tariffe incentivanti), quindi in parte si tratta di utile di due esercizi.

Si sofferma poi sui dati della produzione di energia elettrica e sulle varie centrali idroelettriche. Nel 2013 c'è stato un record di produzione, oltre 7 milioni di kwh. Quindi illustra i dati relativi all'energia distribuita, per circa 20 milioni di kwh.

Descrive quindi le altre attività soffermandosi sui dati dell'acquedotto, sulla vendita del gas. Descrive altri andamenti verificatisi, evidenziando il guasto e la riparazione di un danno all'impianto di fibra ottica (danneggiato da roditori). Si sofferma sull'utile e sul suo riparto e sulle novità al contratto di servizio che sono state illustrate al Consiglio in apposita seduta. Ricorda che ASM ha girato al Comune una cifra importante nell'ultimo decennio, circa 1 milione e 300 mila euro, oltre al 10% di utile. C'è quindi un utile di circa il 3% annuo del capitale conferito (oltre 4 milioni e mezzo).

Evidenzia gli utili predetti delle varie tipologie di servizio, in particolare sul servizio gas.

Si sofferma su quel che si sta facendo per l'impianto di teleriscaldamento e sul sistema idrico, con un'Autorità nazionale che ha emanato svariate direttive. Ora si sta dibattendo sulla necessità di adeguarsi o meno a ciò che dice l'Autorità Nazionale o stare su ciò che chiede la PAT. Si tratta di attività burocratiche che hanno rilevanza su quel che si fa per gestire il settore.

Relaziona sul personale, confermato per quantità.

Per l'impianto di teleriscaldamento sottolinea la rilevanza dell'intervento in termini quantitativi. Vanno perfezionati alcuni adempimenti, e quindi si procederà con l'appalto.

Il Consigliere Pellegrini chiede alcune spiegazioni con riferimento a pag. 26 e 27 in cui si è parlato di fattori di rischio. Al punto 3 si parla del mercato libero e delle sue conseguenze. Inoltre chiede chiarimenti con riferimento ai punti 5 e 6. Chiede che il relatore si soffermi su questo.

Risponde il Direttore Eccli: relativamente al punto 3, si tratta di mercato libero in campo elettrico, dà alcune spiegazioni: l'attività di vendita è libera (18 venditori operano in zona), ASM dà accesso alla rete applicando tariffe stabilite dall'Autorità per l'attività di trasporto. E' un'entrata limitata collegata al sistema di perequazione pure stabilito dall'Autorità, con riferimento al quale si sono fatte domande e si sta aspettando una risposta che potrebbe portare ad un maggior ricavo. Si profilano dei rischi con riferimento al settore gas.

Per quanto riguarda il punto 5 relativo al teleriscaldamento ci potrebbe essere una criticità relativa al cippato e all'andamento del mercato del cippato e dei prezzi di vendita del calore. Ci sono molti fattori imponderabili. Per quanto riguarda il punto 6 è relativo alla legge di stabilità del 2014 che ha introdotto vincoli relativi al personale e a perdite aziendali. Lo Stato vuole controllare la spesa ma le Aziende sono state create per potersi muovere con modalità diverse dagli enti pubblici, come le imprese. Altrimenti non hanno senso.

Il Consigliere Oss fa una dichiarazione di voto: sentite le relazioni e gli interventi degli organi di ASM, non vedrebbero gravi difficoltà ad approvare però il voto sarà di astensione per via dell'annoso problema dell'estromissione della Minoranza dagli organi aziendali, decisione che non li ha convinti. Per questo si astengono.

NOTIZIE SULLA GESTIONE

Gli attuali impegni sono principalmente finalizzati a permettere che l'Àzienda possa compiere un ulteriore sviluppo dei servizi a rete per il territorio in modo da completare quelli in essere quali energia elettrica, acqua e gas ed attivare i nuovi con le proposte di attività nel campo del teleriscaldamento e della realizzazione della rete a fibre ottiche. Ne deriverà un miglioramento della redditività che permetterà di fatto nuovi e ulteriori investimenti, con occupazione di forza lavoro locale e crescita del territorio in termini di tecnologia e sviluppo economico.

Dal bilancio emerge ancora una volta in maniera evidente l'importanza della produzione elettrica delle nostre centrali senza la quale sarebbe difficile mantenere le attuali posizioni in attività come quelle dei servizi pubblici locali imprenditoriali che le logiche economiche, anche in Trentino, vogliono sempre più in mano a grandi gruppi industriali.

Va precisato che il ruolo delle piccole aziende territoriali rimane un ruolo di "supporto vivo" per l'utente, che può sempre trovare dei riferimenti immediati per risolvere le problematiche del momento o per ottenere consigli in un mercato apparentemente libero ma di fatto sempre più complesso dal punto di vista commerciale e normativo.

La produzione idroelettrica al 31 dicembre 2013 è stata di Kwh 7.875.113; in aumento del 26% rispetto all'esercizio precedente, grazie all'ottima idraulicità dell'intero anno e alla piena funzionalità delle centrali Bersaglio e Canzane-1.

Nel campo della distribuzione si rileva purtroppo anche per il 2013, una contrazione delle tariffe a seguito di quota parte dell'onere di distribuzione da riconoscere al distributore di riferimento (SET S.p.a.). Sulla questione della perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 clienti non vi sono novità anche se vi sono stati incontri tra Federutility, AEEGSI e ANCI (in rappresentanza dei Comuni).

Sostanzialmente si rileva l'andamento nel tempo di un tendenziale aumento delle criticità nella gestione dei servizi regolati per far fronte ai sempre crescenti adempimenti burocratici. Tale fatto riconferma la scarsa considerazione che il regolatore pone verso le imprese minori, le quali per ragioni di scala maggiormente risentono della mancanza di una vera semplificazione.

Va rilevato come in termini assoluti l'energia distribuita risulta leggermente superiore a quella del trascorso esercizio con un incremento di KWh 415.359 (+ 2,12%) dovuto essenzialmente alle utenze industriali di media tensione.

Per l'attività di vendita dell'energia elettrica si evidenzia la presenza nel 2013 di n° 18 imprese che hanno venduto complessivamente KWh 13.647.057.

La vendita al mercato di "maggior tutela" effettuato dal distributore (ASM) pari a KWh 6.344.043 a registrato una leggerissima diminuzione del 1,00%.

Si conferma anche per il 2013 come l'attività di vendita di energia, seppur a margini invariati, denoti un costante disequilibrio economico ad oggi assorbito dalle altre attività aziendali.

Per la sezione acquedotto si conferma nuovamente la contrazione dei consumi a cui si è supplito con l'aumento della tariffa per il raggiungimento del pareggio economico richiesto dalla normativa in vigore. La contrazione di circa mc 4.000 pari al 0,6%; dovuti essenzialmente agli usi domestici e usi diversi. In controtendenza gli usi industriali e le fontane pubbliche. In conseguenza di tale situazione l'Amministrazione Comunale, su proposta del Consiglio di Amministrazione di A.S.M. ha provveduto per l'esercizio 2013 ad approvare un nuovo piano tariffario con particolare riferimento alle quote fisse, coerentemente con quanto previsto dalla disciplina provinciale.

Il settore del gas metano ha visto un leggero decremento nei volumi di vendita, passati da mc. 2.507.000 a mc. 2.483.509, seppur vi sia stato un incremento del numero di clienti di 192 unità. Il risultato della gestione caratteristica evidenzia una margine operativo di € 189.883,00 principalmente dovuto alla buona attività di approvvigionamento sul mercato.

Per quel che riguarda le "altre attività" si confermano anche per l'anno 2013 le convenzioni in essere con l'amministrazione comunale di Roncone. Tali rapporti sono riferiti all'assistenza tecnica sugli impianti di produzione, distribuzione e illuminazione pubblica, nonché al supporto per le attività tecniche.

Dopo aver firmato con Trentino Network S.r.l., società della Provincia Autonoma di Trento, una convenzione per la realizzazione delle connessioni in fibra ottica per gli edifici pubblici e le zone produttive nell'esercizio 2013 è proseguita l'attività di completamento della rete infrastrutturale nei Comuni di Tione compresa la frazione di Saone, Bolbeno, Breguzzo, Bondo, Roncone e Zuolo. In tali ambiti territoriali risultano completati gli allacciamenti per gli enti pubblici mentre sono in fase di esecuzione gli allacciamenti afferenti alle attività convenzionate (aree industriali/ artigianali e società cooperative). Completata la progettazione per l'abitato di Spiazzo si stanno seguendo i lavori di realizzazione della posa delle tubazioni nella frazione di Fisto.

In collaborazione con la partecipata G.E.A.S. S.p.a. è costante l'attività di redazione dei Piani Industriali per i comuni facenti parte dei consorzi B.I.M. del Sarca e Chiese e nella messa a disposizione del sistema SGMT per il monitoraggio e telecontrollo degli impianti.

Con la partecipata Giudicarie Gas S.p.a. prosegue il rapporto relativamente alla gestione societaria, ed alla gestione tecnico- amministrativa per i nuovi allacciamenti.

Con TERNA, gestore della rete di alta tensione nazionale, sono continuati i rapporti per la definizione dell'ipotesi di realizzazione della nuova stazione e cabina di distribuzione primaria. Confermando la posizione individuata si è richiesto al Comune di Tione l'inserimento nel Piano Regolatore Generale della specifica destinazione dell'area.

Nel settore degli investimenti è proseguita l'attività di miglioramento delle reti di distribuzione in media e bassa tensione; con particolare attenzione alla zona artigianale del Comune di Zuolo.

In occasione della realizzazione dell'arredo urbano della piazza De Steffanini si è provveduto alla sostituzione del ramale acquedottistico e alla parziale posa delle tubazioni per il teleriscaldamento che attraversano tutta la piazza per alimentare le utenze della sede della Comunità delle Giudicarie e proseguire verso via Trento.

Con riferimento alla prevista Centrale di Coogenrazione in loc. Pis-pont è terminata l'attività di realizzazione delle opere di urbanizzazione dei terreni acquistati. Nel corso del 2013 si è proceduto alla redazione del progetto relativo alla variante a biomassa, Progetto che ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Di conseguenza, vista la modifica sostanziale della Centrale di Coogenrazione da Metano a Biomassa, si è ritenuto opportuno portare a costo l'intera attività di studio e progettazione svolta fino all'esercizio 2012 e riguardante l'alimentazione a metano.

Dal punto di vista contabile il bilancio chiude con un utile al netto delle imposte di 572.467,00 Euro. Tale risultato è essenzialmente dovuto al riconoscimento da parte del GSE degli arretrati della tariffa incentivante per circa 400.000 Euro.

In conclusione ritengo doveroso ringraziare l'intero consiglio comunale che ha avallato il progetto di sviluppo aziendale nonché tutto il personale dipendente per la positiva collaborazione.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 19/2014 dd. 20.05.2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientra il Consigliere Roberto Antolini.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 11/2001 dd. 05.03.2001 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 46 comma 2, il quale recita testualmente: "Gli schemi del conto di bilancio, del conto economico, del conto del patrimonio sono predisposti dal servizio finanziario e trasmessi alla giunta entro il 15 marzo";

Premesso che l'art. 30 del DPGR 28 maggio 1999, nr. 4/L stabilisce il termine del 30 giugno per la deliberazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

Visto inoltre l'art. 5 della L.P. n. 4/2009, che modifica l'art. 13 ter della L.P. 36/1993 come segue:

- comma 1 "Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il **30 aprile** dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all'ente locale.
- comma 3 "Quanto previsto da quest'articolo si applica a partire dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, intesa n. 1/2014 di data 7 marzo 2014, il quale dispone che, per il 2014, il termine per l'approvazione del conto consuntivo è prorogato al 30 giugno 2014.

Considerate le modifiche introdotte dalla Provincia relativamente alla normativa in materia di rendiconto dei Comuni e considerato che il Comune di Tione deve procedere all'approvazione del rendiconto di bilancio in cui va inserito il conto del patrimonio, mentre per quanto riguarda il conto economico questo Comune allo stato attuale non deve procedere alla relativa predisposizione;

Viste e richiamate le proposte del Conto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e del Conto del Patrimonio alla data del 31.12.2013, di cui agli atti, predisposte dal Servizio Finanziario ed approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 65/2014 di data 14.04.2014;

Vista la Relazione al Rendiconto di Gestione, agli atti, predisposta dal Servizio Finanziario;

Richiamato l'art. 47 del Regolamento di Contabilità ed in particolare il comma 1, il quale recita testualmente: "Lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto sono trasmessi entro 5 giorni dall'approvazione all'organo di revisione, che presenta la relazione per il Consiglio entro i 20 giorni successivi al ricevimento degli atti";

Vista la Relazione dell'organo di revisione, redatta ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera b) del DPGR 28 maggio 1999, nr. 4/L, dalla quale emerge l'attestazione da parte del revisore della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed il parere favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 pervenuta al protocollo comunale n. 6148 in data 09.05.2014;

Visto che dal prospetto di calcolo del saldo finanziario in termini di competenza mista, risulta che è stato rispettato l'obiettivo posto dal Patto di stabilità per l'anno 2013;

Visto il conto della gestione di Cassa 2013 reso dal Tesoriere comunale – Cassa Rurale Adamello Brenta di Tione di Trento – esaminato ed approvato come risulta dalla determinazione nr. 9/2014 dd. 07.02.2014 del Responsabile del servizio finanziario;

Visto il conto della gestione dell'economista, reso il 22.01.2014, e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell'ente;

Visto il conto della gestione dell'agente contabile riscuotitore (economista comunale), reso il 23.01.2014, e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell'ente;

Visto il conto dell'agente consegnatario dei beni, reso il 30.01.2014, e riscontrata la concordanza dello stesso con le scritture contabili dell'ente;

Visto il conto dell'agente consegnatario di azioni, reso il 23.01.2014, e riscontrata la concordanza dello stesso con le scritture contabili dell'ente;

Visto il conto del patrimonio alla data del 31.12.2013, approvato unitamente al Conto di Bilancio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65/2014 dd. 14.04.2014;

Vista l'attestazione resa dal Segretario Generale e dal Ragioniere in ordine alla non esistenza di debiti fuori bilancio, agli atti presso il Servizio Finanziario;

Dato atto che con determinazione nr. 10/2014 dd. 07.02.2014 il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del DPGR 28 maggio 1999 nr. 4/L, ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto 2013;

Riscontrato in ordine all'approvazione del rendiconto quanto segue:

- Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 11/2013 dd. 04.04.2013;
- Nel corso dell'esercizio 2013, in base a quanto previsto dall'art. 20 del DPGR 28 maggio 1999, nr. 4/L, si è proceduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale ed al controllo e alla verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'Amministrazione, come da relazione approvata dalla Giunta con deliberazione nr. 237/2013 dd. 10.09.2013, di cui si è preso atto con la deliberazione consiliare nr. 45/2013 dd. 20.11.2013. La medesima non ha comportato l'adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio;
- Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti iniziali variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondo di riserva garantendo comunque e sempre l'equilibrio finanziario del bilancio;
- Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione consiliare nr. 22/2013 dd. 06.05.2013;
- Non sono stati assunti mutui nel corso dell'esercizio 2013;
- Sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2 e 30 comma 6 del DPGR 28 maggio 1999 nr. 4/L:
 - a) la relazione illustrativa dell'organo esecutivo;
 - b) la relazione dell'organo di revisione;
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

Dato atto che fra i vari allegati al conto del Bilancio 2013 viene inserita la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali nonché dei parametri di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili, a domanda individuale e servizi diversi;

Atteso che il rendiconto della gestione 2013 comprende il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio (prospetto con situazione al 31.12.2013), tenuto conto delle disposizioni sancite dall'art. 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre 1999, nr. 10/L, e che lo stesso si chiude con le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa al 31.12.2013	Euro	0
Avanzo di amministrazione al 31.12.2013	Euro	645.954,89

Il risultato dell'esercizio 2013 evidenzia l'equilibrio finanziario complessivo della situazione economica del bilancio riferito alla gestione di competenza;

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2013, pari a Euro 645.954,89.-, risulta formato dai seguenti fondi:

Fondi non vincolati	Euro	645.954,89
Fondi vincolati	Euro	0

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04 gennaio 1993 nr. 1 come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 ottobre 1998, nr. 10;

Visto il Regolamento di Contabilità, il T.U.LL.RR.O.C. e la normativa regionale in materia;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) astenuti nr. zero espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2013, costituito dal Conto del Bilancio e del Patrimonio, esaminato dall'organo di revisione, nelle seguenti risultanze complessive:

	GESTIONE 2013		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			€ 379.929,12
Riscossioni	€ 4.144.177,46	€ 5.412.656,79	€ 9.556.834,25
Pagamenti	€ 4.345.495,46	€ 5.591.267,91	€ 9.936.763,37
Fondo cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2013	-----	-----	€ -
Residui attivi	€ 4.271.376,16	€ 3.878.970,97	€ 8.150.347,13
Residui passivi	€ 3.997.675,63	€ 3.506.716,61	€ 7.504.392,24
Avanzo/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013			€ 645.954,89
di cui:			
<i>Fondi non vincolati</i>			€ 645.954,89
<i>Fondi vincolati</i>			

2. Di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione nr. 10/2014 di data 07.02.2014 i residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2013 ammontano complessivamente e rispettivamente ad Euro 8.150.347,13,- e ad Euro 7.504.392,24,-, come risultanti dagli elenchi allegati al rendiconto, distinti per anno di provenienza;
3. Di prendere atto che con la determinazione n. 10/2014 sopra richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate nella medesima, residui attivi insussistenti per un importo complessivo pari ad Euro 582.292,29,-, residui passivi insussistenti per Euro 504.598,42,-, e rideterminati in aumento residui attivi per Euro 349.025,01,-;
4. Di approvare il conto patrimoniale alla data del 31.12.2013 nelle risultanze di seguito elencate:

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 31.12.2013	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 31.12.2013
BENI IMMOBILI		MUTUI	€ 1.856.901,14
Beni demaniali	€ 182.491,00		
Beni immobili patrimoniali indisponibili	€ 27.061.901,19		
Beni immobili patrimoniali disponibili	€ 9.910.248,64		
Beni immobili gravati da uso civico	€ 18.363.772,17		
BENI MOBILI			
Beni mobili disponibili per destinazione	€ 3.182.828,43		
PATRIMONIO PERMANENTE	€ 58.701.241,43	PATRIMONIO PERMANENTE	€ 1.856.901,14
Fondo cassa	€ -	RESIDUI PASSIVI	€ 7.504.392,24
Residui attivi	€ 8.150.347,13		
Mutui sui conti vincolati	€ -		
Depositi per spese contrattuali	€ 2.227,14		
PATRIMONIO FINANZIARIO	€ 8.152.574,27	PATRIMONIO FINANZIARIO	€ 7.504.392,24
TOTALE ATTIVITA'	€ 66.853.815,70	TOTALE PASSIVITA'	€ 9.361.293,38
DEPOSITI CAUZIONALI Fidejussioni	€ 2.508.051,03	DEPOSITI CAUZIONALI Fidejussioni	€ 2.508.051,03
TOTALE GENERALE	€ 69.361.866,73	TOTALE GENERALE	€ 11.869.344,41

PATRIMONIO NETTO Euro 57.492.522,32
--

5. Di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono allegati i documenti, richiamati in premessa, di seguito indicati:
- La relazione illustrativa dell'organo esecutivo di cui all'art. 37 del DPGR 28 maggio 1999, nr. 4/L;
 - La relazione dell'organo di revisione di cui all'art. 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999, nr. 4/L;
 - L'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 4 (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), astenuti n. zero su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.
7. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, nr. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPGR 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034.

Punto 6 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni richiamando la documentazione ad atti.

Ricorda che ci sono tre momenti di incontro sull'andamento della gestione comunale. Il bilancio di previsione, la relazione sull'andamento, il consuntivo. Ricorda l'ammontare del patrimonio di € 57.492.522,32, che non vi sono stati debiti fuori bilancio, che non sono stati assunti mutui e che è stato rispettato quanto previsto dalla legge di stabilità sia per gli obiettivi quantitativi che per la riduzione della spesa specifica.

Punto 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 20/2014 dd. 20.05.2014

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale identificata dalla p.f. 3915/1 in C.C. Tione I^a Parte – loc. Maftina. Approvazione progetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione della giunta comunale n. 376 di data 10.12.2012, è stato affidato al dott. forest. Oscar Fox con studio in Trento (TN), l'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di "manutenzione straordinaria della strada comunale identificata dalla p.f. 3915/1 in C.C. Tione I^a Parte – loc. Maftina", per un onorario complessivo di € 5.051,05 oltre al CNPAIA 2% pari ad € 101,02 ed all'IVA 21% per € 1.081,93 per un totale complessivo di € 6.234,01, determinato su un importo presunto dei lavori di € 60.000,00.

Preso atto che con deliberazione della giunta comunale n° 193 dd. 23.07.2013 è stato integrato l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori in oggetto al dott. forest. Oscar Fox, al nuovo onorario netto di € 6.173,95 oltre al CNPAI 2% ed all'IVA 21% per un importo lordo complessivo di € 7.619,89 rideterminato su un importo netto lavori di € 82.000,00.

Visto il progetto esecutivo dei lavori consegnato dal dott. Oscar Fox in data 09.08.2014 prot.n° 11487, concludente nella spesa complessiva di **Euro 120.000,00.=** di cui Euro 82.000,00 per lavori compresi € 1.416,20 per oneri della sicurezza, ed Euro 38.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione e composto degli elaborati di seguito richiamati:

1. Relazione tecnica e documentazione fotografica;
2. Tavole disegni:
 - Tav. 1 – Estratto mappa, corografia, sezioni tipo;
 - Tav. 2 – Planimetria;
 - Tav. 3 – Profilo longitudinale;
 - Tav. 4 – Sezioni Trasversali;
 - Tav. 5 – Attraversamento Rio Maftina;
3. Computo metrico estimativo;
4. Capitolato speciale di appalto;
5. Elenco Prezzi;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore ad Euro 100.000 viene adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del progetto.

Preso atto che ai fini dell'approvazione in oggetto non sono necessari pareri ed autorizzazioni e che l'approvazione in linea tecnica del progetto verrà adottata con deliberazione della Giunta Comunale una volta ottenuti tutti i pareri e/o autorizzazioni necessari.

Preso atto che comunque sul predetto progetto sono già state ottenute le seguenti autorizzazioni:

- accertamento di conformità urbanistica n° 232 dd. 05.04.2013 rilasciato sulla base del parere della commissione edilizia comunale espresso nella seduta dd. 21.03.2013 verbale n° 12;
- autorizzazione paesaggistico-ambientale rilasciata senza prescrizioni in data 15.04.2013 con verbale n. 120/2013 dalla competente Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie;
- autorizzazione per il vincolo idrogeologico-forestale, rilasciata con prescrizioni dal Direttore dell'Ufficio del Servizio Foreste e fauna – Ufficio Distrettuale forestale di Tione n° 15 dd. 08.04.2013;
- concessione, agli effetti idraulici e patrimoniali, per l'attraversamento del Rio Grum con ponticello carrabile, rilasciata con prescrizioni con determinazione del Dirigente dei Servizi Bacini Montani della PAT n° 443 dd. 06.05.2014.

Rilevato che le modalità di finanziamento dell'opera in questione verranno determinate con successivo provvedimento da parte della giunta comunale e che pertanto la suddetta deliberazione non ha rilevanza contabile.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

Dato atto che prima della votazione si allontanano i Consiglieri Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari.

Con n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, il progetto esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria della strada comunale identificata dalla p.f. 3915/1 in C.C. Tione I[^] Parte – loc. Maftina", pervenuto in data 09.05.2013 al prot. n. 11487, redatto dal dott. forestale Oscar Fox con studio in Trento (TN) comportante una spesa complessiva di **Euro 120.000,00** di cui Euro 82.000,00 per lavori, compresi € 1.416,20 per oneri della sicurezza, ed Euro 38.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
2. **di dare atto** che le modalità di finanziamento dell'opera in questione verranno determinate con successivo provvedimento da parte della giunta comunale e che pertanto la suddetta deliberazione non ha rilevanza contabile.
3. **di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
4. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

➤ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 7 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona il Vicesindaco Antolini. Il progetto era stato consegnato nel 2013, era stato sospeso per vedere se fossero usciti bandi provinciali per accedere a contributi. Non ne sono usciti e quindi si è deciso di inserirlo all'OdG per poi vedere se in futuro si apriranno possibilità di finanziamento della spesa.

Il Consigliere Maraner afferma che, senza entrare nel merito della soluzione tecnica proposta, si parla di manutenzione straordinaria ma nei fatti la strada non esiste più, forse 80 anni fa esisteva una mulattiera. Sarà segnata in mappa ma nella realtà non esiste praticamente nulla. E' bosco con presenza di acqua superficiale, con pendenza notevole. Di fatto ci sono alcuni ruderi che qualche privato vorrà recuperare, in sostanza si usano soldi pubblici per dare la possibilità a privati di farsi le case nel bosco. Il PRG prevede la possibilità. Lui trova che sia un'operazione vergognosa e scandalosa usando soldi che potrebbero essere impegnati per migliorare la strada del monte, che è davvero di uso pubblico. Anche in questo caso si complimenta.

Il Vicesindaco risponde che è contento che abbia preso informazioni, ma non sono complete, la strada arriva fino a Zeller. Finchè la Maggioranza viene accusata di dare servizi ai cittadini con strade e acquedotti, permettendo che il territorio possa essere recuperato e vissuto, per lui e per la Maggioranza questo è motivo di orgoglio e di questo sono contenti. La Minoranza dice che questo è sbagliato ma loro non condividono le opinioni della Minoranza, e ritengono che quello che era sbagliato erano le scelte della passata amministrazione. Ribadisce che c'è un PRG che permette di sistemare le strade e che se qualcuno vuole farlo fa bene.

Il Consigliere Maraner trova che questi sono interventi troppo pesanti dal punto di vista ambientale. Le NdA prevedono modalità su come costruire le strade.

Il Vicesindaco risponde che il progetto ha tutte le autorizzazioni.

Il Consigliere Maraner afferma che si potrebbero fare le rodane e non un solettone di cemento di 20 cm. E' previsto anche un ponte di 4 metri con putrelle.

Il Vicesindaco risponde che il ponte è stato prescritto che venga fatto in questo modo dal Servizio Bacini Montani della PAT.

Il Consigliere Maraner ribadisce di trovare scandaloso che si facciano queste cose che favoriscano alcuni cittadini. Lui si allontana per non partecipare alla votazione, così il resto della Minoranza.

La Consigliera Scandolari afferma che la strada va a finire nel niente.

Il Consigliere Armani afferma che le case sono diventate ruderi in quanto non c'erano strade.

L'Assessore Failoni afferma che si sta andando fuori da quel che era la realtà. Si tratta di dar continuità ad una viabilità che porterà i cittadini di Tione alla Malga. Si sta completando un percorso che era iniziato molti anni fa. Si sta portando avanti una strada che era stata iniziata da amministrazioni precedenti. La viabilità montana va mantenuta e sistemata per garantire accesso al monte. I concetti sentiti prima da parte del Consigliere Maraner sono fuorvianti.

Si allontanano i 4 Consiglieri di Minoranza.

Punto 8 all'O.d.G.

Deliberazione n. 21/2014 dd. 20.05.2014

OGGETTO: Approvazione della variante al piano di lottizzazione del comparto 5 in C.C. Tione I[^] Parte, località Pispont.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientrano in aula i Consiglieri MAraner, Oss, Pellegrini e Scandolari.

Vista la richiesta pervenuta in data 11.02.2014, prot. n. 1971, del signor Parolari Gildo in qualità di legale rappresentante della società Steldo s.r.l., del signor Mario Emanuele Eccli, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento e del signor Viviani Massimo, relativa all'approvazione della variante al piano di lottizzazione del comparto 5 in C.C. Tione I[^] Parte, località Pispont, con allegati elaborati tecnici a firma del geometra Cavallaro Paolo.

Vista la deliberazione consiliare n. 20/2008 di data 29.05.2008 relativa all'approvazione del progetto di lottizzazione del comparto 5 per la realizzazione della strada di accesso ai comparti su parte delle pp.ffa. 3332/1, 3343, 3342, 3270, 3271, 3272/2, 3272/1, 3273, 3283, 3285, 3338, 3339 e parte della p.ed. 1988 in C.C. Tione I[^] Parte, località Pispont e relativa convenzione di lottizzazione stipulata in data 03.04.2009, rep. N. 1088.

Preso atto quindi che i lottizzanti del comparto 5 in località Pispont hanno parzialmente concluso le opere di lottizzazione consistenti nella realizzazione della viabilità di accesso e realizzazione di un parcheggio pubblico, mentre non è stata ancora realizzata l'asfaltatura del piazzale ricadente su parte della p.f. 3338 e sulla p.f. 3285/2 perché l'A.S.M. di Tione intende interrarvi le tubazioni a servizio della centrale di teleriscaldamento alimentata a biomassa.

Preso atto che conseguentemente i soggetti lottizzanti si sono accordati per cedere al Comune di Tione di Trento le opere di urbanizzazione allo stato attuale e demandare all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione la conclusione della realizzazione delle opere di urbanizzazione dopo aver interrato le tubazioni a servizio del teleriscaldamento.

Vista la concessione edilizia n. 02/2010 di data 26.01.2010 rilasciata alla società F.lli Pellegrino snc, alla società Parolari Gildo srl e al signor Viviani Massimo relativa alla "costruzione del comparto 5 per la realizzazione della strada di accesso ai comparti sulle pp.ffa. 3270, 3271, 3272/1, 3272/2, 3273, 3283, 3285, 3332/3, 3338, 3339, 3342, 3343 e p.ed. 1988 in C.C. Tione I[^] parte, località Pispont" successivamente volturata in data 11.11.2010 all'A.S.M. di Tione, alla società Parolari Gildo srl e al signor Viviani Massimo, i cui lavori sono iniziati in data 11.11.2010, come risulta dalla dichiarazione di inizio lavori presentata in data 12.11.2010, prot. n. 17497 e relativa prima variante autorizzata con concessione edilizia n. 08/2011 di data 24.02.2011.

Preso atto che l'importo dei lavori relativo alle opere di urbanizzazione previste nel progetto di lottizzazione autorizzato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20/2008 di data 29.05.2008, risulta pari ad euro 238.798,17 come da stima dei lavori a firma dell'arch. Periotto Mariagiovanna.

Vista la Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1, in particolare gli articoli 38 (disposizioni generali), 44 (formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata) e gli articoli 8 (piani attuativi), 9 (obblighi, facoltà ed effetti dei piani attuativi), 10 (elementi dei piani attuativi), 11 (contenuti dello schema di convenzione) del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg..

Visti gli articoli 10 (piani di lottizzazione) e 27 (aree produttive di livello locale) delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale e gli articoli 33 (domanda di lottizzazione), 34 (convenzione di lottizzazione), 35 (procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione) del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40/2007 di data 15.11.2007.

Preso atto che l'area oggetto di intervento, si trova in area di tutela ambientale dal nuovo Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 25.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Dato atto che la modifica proposta al piano di lottizzazione autorizzato con deliberazione consiliare n. 20/2008 del 29.05.2008 prevede di demandare all'Azienda Servizi Municipalizzati il completamento delle opere di urbanizzazione costituenti il comparto 5 in località Pispont, nello specifico l'asfaltatura di parte del comparto medesimo e la posa di una barriera stradale.

Dato atto che la variante al piano di lottizzazione non necessita della valutazione sulla qualità architettonica della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) della Comunità delle Giudicarie, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e s.m. in quanto non è prevista alcuna modifica di carattere paesaggistico rispetto a quanto già autorizzato.

Preso atto che la proposta di modifica del piano di lottizzazione è stata valutata con parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta di data 11.02.2014, verbale n. 7.

Visto l'allegato schema di convenzione che sarà stipulata dal Sindaco in forma pubblica amministrativa e dai soggetti lottizzanti.

Visto l'art. 27 dello Statuto di ASM approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11/95 dd. 19.12.1995, e ss.mm..

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio comunale.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 14 favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **APPROVARE**, per quanto di propria competenza e secondo quanto specificato in premessa che si richiama, ai sensi dell'art. 44, comma 1 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la variante al piano di lottizzazione del comparto 5 in C.C. Tione I^ parte, località Pispont, sulla base degli elaborati tecnici allegati all'istanza a firma del geometra Cavallaro Paolo, specificando quanto segue :
 - A. agli attuali tre soggetti lottizzanti (A.S.M. di Tione di Trento, Steldo s.r.l. e Viviani Massimo) subentrerà la sola A.S.M. di Tione di Trento, la quale si impegna a realizzare le residue opere di urbanizzazione previste nel progetto di lottizzazione (asfaltatura del piazzale sulle p.f. 3338 e 3285/2 in C.C. Tione I^ parte, località Pispont e posa barriera stradale);
 - B. Steldo s.r.l., Viviani Massimo ed A.S.M. di Tione di Trento rimangono obbligati alla cessione a titolo gratuito al Comune di Tione di Trento delle opere previste nel progetto di lottizzazione, con spese contrattuali a loro carico.
2. Di **FARE SALVI** gli altri contenuti della convenzione di lottizzazione dd. 03.04.2009 citata in premessa.
3. Di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 44, comma 3 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, incaricando il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, della sua sottoscrizione.
4. Di **AUTORIZZARE** A.S.M., ai sensi dell'art. 27 dello Statuto aziendale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 110/95 dd. 19.12.1995, alla cessione a titolo gratuito al Comune delle aree specificamente indicate nel progetto di lottizzazione per le quali è prevista una destinazione pubblica.
5. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere alla stipula della convenzione, con voti n. 14 favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
6. Di **DARE ATTO** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 8 all'O.d.G.

INTERVENTI

Rientrano i 4 Consiglieri di Minoranza.

Relaziona l'Assessore Salvaterra. La questione è relativa alle strade. L'asfaltatura non è stata completata in quanto ASM dovrà fare scavi. Quindi si farà l'asfaltatura dopo aver finito gli altri lavori. ASM dovrà presentare una cauzione di 18.000,00 €. Chiede l'approvazione della variante.

Punto 9 all'O.d.G.

Deliberazione n. 22/2014 dd. 20.05.2014

OGGETTO: Approvazione con modifiche del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 dd. 16.04.2014 con cui si approvava il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale a valere dal 01.01.2014.

Vista la L.P. 22 aprile 2014, n. 1, che ha integrato in maniera rilevante la disciplina statale per quanto riguarda, in particolar modo, la componente Tasi dell'Imposta unica comunale.

Verificato che ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, nelle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte di provvedimenti normativi della Provincia.

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale per recepire le nuove disposizioni normative provinciali.

Visto il testo del regolamento che si propone per l'approvazione e che riporta in grassetto le parti modificate.

Rilevato che i termini di cui all'art. dell'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 risultano rispettati.

Atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Dato atto che ai sensi della nota di data 28.02.2014, prot. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle finanze la trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti mediante l'inserimento del testo delle stesse nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e ss. mm.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 di data 07.03.2014.

Vista la Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale.


Con n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare con modifiche il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale nel testo di cui all'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)", costituito da n. 39 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014.
3. Di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti devono essere inviate esclusivamente in via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
4. Di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 14 favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi.
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti

ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi vi abbia interesse.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~COMUNALE~~
CONSILIARE
N. 22/colli DD. 20/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani



COMUNE DI TIONE DI TRENTO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Tione di Trento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrata, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Ai sensi all'articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si dà atto che il Comune di Tione di Trento ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e pertanto, in luogo della TARI, prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO II° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.

Art. 5 – Riferimenti normativi

1. L'Imposta Municipale Propria è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché, in Provincia di Trento, dall'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 come recentemente modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014 n. 1.

Art. 6 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:
 - a. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- b. il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- c. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d'abitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- e. gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 9 – Base imponibile

- 1. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. Per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori indicati dall'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.
6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 10 – Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137".
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra

autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia¹.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.M.U.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

Art. 11 – Aliquote e detrazione di imposta

1. Le aliquote e la detrazione di imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

¹ Per l'individuazione degli interventi di cui al presente comma si rinvia alla vigente disciplina provinciale in materia (vedasi l'art. 99, c.1, lettere c) e seguenti della L.P. 1/2008)

5. Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Nel caso in cui il Comune deliberi un'aliquota maggiore allo 0,76%, il contribuente è tenuto a versare al Comune stesso la differenza d'imposta derivante dalla maggior aliquota, contestualmente al versamento della quota dovuta allo Stato.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art. 13 - Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/1992, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art. 7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in virtù del quale rientrano tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento.
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222.

7. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 14 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 15 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 16 - Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi, nonché tramite apposito bollettino postale di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del precitato art. 17, in quanto compatibili.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2013 è effettuato entro il 16 giugno 2014.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta quando l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale ad € 12,00.
9. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 17 -- Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.
3. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale di approvazione del Modello di Dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

TITOLO III° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 18 – Oggetto del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del comune di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm. nonché, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.

Art. 19 Presupposto impositivo

1. Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 20 – Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definita nel precedente art. 9.

Art. 21 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'art. 7.
2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI secondo la percentuale di riparto fra i due soggetti, determinata nel provvedimento di approvazione delle aliquote, nei limiti previsti dalle norme in vigore, fatta salva, per l'anno 2014, l'esenzione prevista ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 3, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.

Art. 22 – Aliquote

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, approva le aliquote e l'eventuale detrazione,

con possibilità di differenziare le medesime in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 23 – Detrazione per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. Il Comune, con la delibera di cui al comma 2, può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
4. La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 24 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 5, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, ai fini dell'applicazione della TASI, sono assimilate ad abitazione principale le fattispecie contemplate al precedente art. 15.

Art. 25 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, della L.P. n. 36/1993, l'esenzione dalla TASI di fabbricati ed aree fabbricabili posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 3/2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto Adige – Sudtirolo, dai Comuni, dalle Comunità e dai loro enti pubblici strumentali, prescinde dalla destinazione d'uso degli immobili nonché dalla loro ubicazione.
2. Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm.
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.
4. Per l'anno 2014, sono altresì esenti, le altre fattispecie contemplate dall'art. 21 bis, comma 2, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.

Art. 26 – Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato A) del presente regolamento con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Con la delibera di determinazione delle aliquote TASI saranno aggiornati annualmente i predetti costi, che potranno essere anche integrati con eventuali nuove voci di spesa stanziata in bilancio e rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri inerenti i servizi indivisibili comunali.

Art. 27 – Versamento

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della TASI qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 28 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Catasto.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Ai fini della ripartizione dell'imposta tra la quota spettante al possessore e quella spettante all'occupante valgono, anche con riferimento alla TASI, le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili e se contenenti gli estremi catastali. Il possessore, comunque, deve dichiarare entro il 30 settembre di ogni anno i locali che nell'anno solare in corso risultano locati per un periodo superiore a 6 mesi, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta a lui spettante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TITOLO IV° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 29 – Forme di prelievo riguardanti la gestione dei rifiuti

1. Per la copertura integrale dei costi che si riferiscono al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 667, della Legge 27 dicembre 2013, n. 217.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 668 della Legge n. 217/2013, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della tassa.
3. La tariffa di cui al comma 2 è disciplinata in coerenza con gli indirizzi stabiliti in materia dalla Provincia Autonoma di Trento ed è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 ter della L.P. 5/1998 i comuni che gestiscono in forma associata il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani possono approvare la tariffa in base a un piano finanziario unitario per l'ambito di riferimento.

Art. 30 – Presupposto

1. Il presupposto del prelievo sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassa le aree scoperte perlineziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 31 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 32 – Normativa di rinvio

1. E' confermata la disciplina regolamentare in materia di applicazione del corrispettivo relativo alla gestione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, approvato con delibera del dell'Assemblea della Comunità delle Giudicarie n. 9 di data 11.03.2014 e ss. mm..

TITOLO V° - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le

modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
- b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
- c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
- e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 34 – Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei

12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 35 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 36.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 15 e 25 del presente regolamento.

Art. 36 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 37 – Spese di notifica

1. L'ammontare della spesa derivante dalla notificazione al contribuente dell'avviso di accertamento a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento viene posta a carico del contribuente unitamente all'avviso ed è quantificata in Euro 4,00 per ogni atto notificato. Detto importo potrà essere aggiornato con provvedimento della Giunta comunale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.L. 16/2014, alla L. 147/2013, all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 39 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A)

SERVIZI INDIVISIBILI

SERVIZI INDIVISIBILI

previsioni di spesa per l'anno 2014

	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	
	dettaglio	riepilogo
<i>Personale</i>	€ -	€ -
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime:		€ 56.688,35
- fornitura o rinnovazione uniformi ed effetti di vestiario al personale operai comunali	€ 1.343,27	
- acquisti vari per cantiere e manutenzione ordinaria magazzino comunale	€ 11.264,71	
- acquisti per manutenzione ordinaria strade interne vie e piazze	€ 9.517,54	
- acquisti per segnaletica stradale	€ 604,88	
- acquisto carburanti ed altri per automezzi e mezzi meccanici per la viabilità*	€ 25.685,73	
- acquisti per manutenzione ordinaria strade comunali esterne	€ 8.272,22	
Prestazioni di servizi:		€ 114.350,02
- prestazioni e servizi vari per cantiere comunale	€ 4.349,74	
- prestazioni e servizi per manutenzione strade interne	€ 471,90	
- circolazione e segnaletica stradale	€ 22.099,26	
- prestazioni e servizi vari per cantiere e automezzi e mezzi meccanici per la viabilità*	€ 15.223,11	
- sgombero neve	€ 72.206,01	
Utilizzo di beni di terzi: locazione aree di parcheggio		€ 6.447,24
Interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui ed oneri fiscali per il finanziamento di opere relative alla viabilità		€ 3.245,91
TOTALE:		€ 180.731,51

Illuminazione pubblica e servizi connessi

	dettaglio	riepilogo
Consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica e manutenzione	€	163.799,26
TOTALE:	€	163.799,26

**Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri
servizi reattivi al territorio e all'ambiente**

	dettaglio	€	riepilogo
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime: acquisti e spese varie per manutenzione giardini, - parchi, passeggiate pubbliche, alberature stradali, ecc.	€	7.110,16	7.110,16
Prestazioni di servizi: - manutenzione ordinaria di parchi, giardini, aiuole	€	3.936,05	3.936,05
Utilizzo di beni di terzi: - locazione aree per parchi e giardini	€	200,00	200,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi: - interessi passivi su mutui per il finanziamento dei lavori di sistemazione parchi giochi e giardini	€	2.473,67	2.473,67
TOTALE:		€	13.719,88

Polizia locale

	dettaglio		riepilogo
Servizio di polizia locale al netto del contributo per la gestione associata del servizio		€	93.354,40
Entrate da sanzioni amministrative e stradali		-€	35.720,00
TOTALE:		€	57.634,40

SERVIZI INDIVISIBILI

previsioni di spesa per l'anno 2014

		costi
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€	180.731,51
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€	163.799,26
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi reattivi al territorio e all'ambiente	€	13.719,88
Polizia locale	€	57.634,40
TOTALE:	€	415.885,05
Gettito stimato Tasi 2014	€	162.000,00
Percentuale di copertura dei costi		38,95%

INDICE

	Pag.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	“ 2
Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione	“ 2
Art. 3 – Soggetto attivo	“ 2
Art. 4 – Funzionario Responsabile	“ 2
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.	
Art. 5 – Riferimenti normativi	“ 3
Art. 6 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria	“ 3
Art. 7 – Definizione delle fattispecie imponibili	“ 3
Art. 8 – Soggetti passivi	“ 4
Art. 9 – Base imponibile	“ 4
Art. 10 – Riduzione della base imponibile	“ 5
Art. 11 – Aliquote e detrazione di imposta	“ 6
Art. 12 – Quota riservata allo Stato	“ 7
Art. 13 – Esenzioni ed esclusioni	“ 7
Art. 14 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli	“ 9
Art. 15 – Assimilazione ad abitazione principale	“ 9
Art. 16 – Versamento	“ 9
Art. 17 – Dichiarazione	“ 10
TITOLO III – DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI	
Art. 18 – Oggetto del tributo per i servizi indivisibili	“ 11
Art. 19 – Presupposto impositivo	“ 11
Art. 20 – Base imponibile	“ 12
Art. 21 – Soggetti passivi	“ 12
Art. 22 – Aliquote	“ 12
Art. 23 – Detrazione per abitazione principale	“ 13
Art. 24 – Assimilazione ad abitazione principale	“ 13
Art. 24 – Esenzioni	“ 14
Art. 25 – Servizi indivisibili	“ 14
Art. 26 – Versamento	“ 15
Art. 27 – Dichiarazioni	“ 15
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI	

Art. 29 – Forme di prelievo riguardanti la gestione dei rifiuti	“	16
Art. 30 – Presupposto	“	17
Art. 31 – Soggetti passivi	“	17
Art. 32 – Normativa di rinvio	“	17

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	“	17
Art. 34 – Accertamenti	“	18
Art. 35 – Rimborsi	“	19
Art. 36 – Calcolo degli interessi	“	19
Art. 37 – Spese di notifica	“	20

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Norme di rinvio	“	20
Art. 39 – Entrata in vigore	“	20

Allegato A)

Punto 9 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Si tratta di alcune modifiche chieste dalla nuova normativa della PAT.

Il Consigliere Oss chiede alcune spiegazioni: non cambiano le aliquote ma cambiano alcune norme sulle esenzioni.

L'Assessore Failoni risponde che è così, si recepisce il nuovo regolamento comunale come da nuova normativa della PAT. Per le aliquote si tratterà al punto 10 dell'OdG.

Punto 10 all'O.d.G.

Deliberazione n. 23/2014 dd. 20.05.2014

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Nuova determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale (Iuc) che si compone dell'Imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- la disciplina della nuova Tasi è prevista nella citata legge di stabilità all'art. 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 690,
- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli,
- la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili soggetti al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori gli stessi sono tenuti in solido al pagamento. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie,
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm.,
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, con la possibilità per il Consiglio comunale di stabilirla in diminuzione fino all'azzeramento oppure di innalzarla fino al 2,5 per mille, o anche, per il solo anno 2014, di aumentarla di ancora 0,8 punti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata per un periodo superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi secondo la percentuale di riparto fra i due soggetti, determinata dal Consiglio comunale all'atto della fissazione dell'aliquota nella misura compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare del tributo, mentre la parte rimanente è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
- la L.P. 22 aprile 2014, n. 1 ha integrato in maniera rilevante la disciplina statale per quanto riguarda, in particolar modo, la componente Tasi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 si stabilisce che nel caso di detenzione temporanea di durata superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare l'occupante versi la Tasi nella misura del 10% e la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Considerate le fattispecie che sono esenti dall'Imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria che sono stati condivisi nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 con particolare riferimento all'impegno per i Comuni di non aumentare le aliquote Imu nei confronti dei soggetti destinatari delle esenzioni Tasi, nonché di limitare l'applicazione dell'aliquota Tasi (per le fattispecie diverse dall'abitazione principale) ad un massimo dell'1,5 per mille.

Ritenuto di determinare per l'anno 2014 le aliquote Tasi nella seguenti misure:

- aliquota di base: 1,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e detrazione d'imposta pari ad Euro 50,00;
- aliquota di base: 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari ad Euro 300,00 per ogni soggetto passivo;
- aliquota ordinaria: 1,00 per mille per tutti gli altri fabbricati non contemplati nei punti precedenti e non oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente e per le aree fabbricabili.

Rilevato che la detrazione per l'abitazione principale, pari ad Euro 50,00, si applica all'abitazione principale intendendosi per tale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, come definite ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201.

L'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio comunale approvi le aliquote Tasi in conformità con i costi dei servizi indivisibili, che risultano specificati nell'allegato A) del Regolamento comunale per la disciplina della Iuc.

Sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquota e detrazione unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale della Iuc e dalla L.P. 22 aprile 2014, n. 1, il gettito preventivato per l'anno 2014 risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 38,95%. Si precisa che alla copertura della quota mancante provvederà il Comune.

Verificato che ai sensi dell'art. 9-bis della LP 15.11.1993, n. 36 gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo

l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, nelle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte di provvedimenti normativi della Provincia, e dato atto che tale termine viene rispettato.

Vista la precedente deliberazione consiliare n. 12 dd. 16.04.2014 e dato atto che la stessa viene superata perché integrata dalla presente, in ragione delle novità normative intervenute con la L.P. 22 aprile 2014, n. 1.

Dato atto che ai sensi della nota di data 28.02.2014, prot. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle finanze la trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti mediante l'inserimento del testo delle stesse nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del DI 201/2011.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto il Regolamento per la disciplina della Iuc, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 dd. 20.05.2014.

Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e ss. mm.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 di data 07.03.2014.

Vista la Legge provinciale 22.04.2014, n. 1.

Vista la Legge provinciale 15.11.1993, n. 36, in particolare l'art. 9-bis.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento come modificato con deliberazione consiliare n. 41/2010.

Con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Maraner) e n. 3 astenuti (Oss, Pellegrini e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **di determinare**, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazione d'imposta ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi):
 - aliquota di base: 1,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e detrazione d'imposta pari ad Euro 50,00;

- aliquota di base: 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari ad Euro 300,00 per ogni soggetto passivo;
 - aliquota ordinaria: 1,00 per mille per tutti gli altri fabbricati non contemplati nei punti precedenti e non oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente e per le aree fabbricabili.
- 2) **Di prevedere** che la detrazione per l'abitazione principale, pari ad Euro 50,00, si applica all'abitazione principale intendendosi per tale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, come definite ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201
- 3) **Di dare atto che** viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 4) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente Tasi:
- a) gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
 - b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
 - d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo

produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:

- 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
- 5) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono esentati dall'applicazione della percentuale Tasi da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90% della stessa.
- 6) **Di dare atto** che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 7) **Di dare atto che** per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della Iuc si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 22/2014 dd. odierna;
- 8) **Di dare atto che** l'aliquota e la detrazione suddette, unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale della Iuc e dalla L.P. 22 aprile 2014, n. 1, comporteranno un gettito preventivato per l'anno 2014 che risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 38,95%. Si precisa che alla copertura della quota mancante provvederà il Comune.
- 9) **Di dare atto che** le deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti devono essere inviate esclusivamente in via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
- 10) **Di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Maraner) e n. 3 astenuti (Oss, Pellegrini e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi.

11) **Di dare evidenza che** avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 10 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Si recepiscono le norme della PAT: detrazione di 50,00 € per abitazione principale, l'aliquota dell'1 per mille, alcune esenzioni, c'è poco da aggiungere a quanto stabilito nella seduta del 16 aprile.

Il Consigliere Oss chiede se per quanto riguarda il termine, visto quel che si è sentito in questi giorni, si pagherà entro il 16 giugno.

L'Assessore Failoni risponde che in Provincia di Trento la TASI si paga con due rate, entro il 16/6 ed il 16/12. Si scriverà questo ai cittadini affinché si paghi sia TASI che IMU.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 22,20.
Il presente verbale si compone di n. 42 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Leonardi



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani

